

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 18 maggio 2012.

**Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico.**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto, in particolare, l'art. 32 del predetto decreto legislativo n. 54 del 2011, secondo cui «all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;

Visto altresì l'art. 13, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che regola in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, secondo cui «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Vista la direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico;

Considerata la necessità di attuare la direttiva 2012/7/UE, provvedendo con proprio decreto ad adeguare a tale Direttiva le disposizioni dell'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;


**Decreta:**

**Art. 1.**

**Modifiche**

Al punto 13 dell'allegato II, parte III, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa al cadmio è sostituita da quanto segue:

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
«cadmio	1,3	0,3	17»



Art. 2.  
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 luglio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.

Roma, 18 maggio 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2012  
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 236

12A08302

DECRETO 11 giugno 2012.

**Scioglimento di 138 società cooperative senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 4 maggio 2012, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 - serie generale - è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

**Decreta:**

**Art. 1.**

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 138 società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Art. 2.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Art. 3.**

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 giugno 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

